

AVVISO AL PUBBLICO - PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI

Prince srl informa che:

a) l'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente, l'assicurato o, comunque, l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, hanno facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo per iscritto a:

- **PRINCE SRL** - Via Guido Zadei N. 45 – 25123 Brescia
- **Tel. 030 2427940**
- **Posta elettronica: info@princeonline.it**
- **Posta elettronica certificata: prince@pec.eleusi.at**
- **oppure all'Impresa proponente con la quale è stato stipulato il contratto**

Qualora le persone sopra indicate non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge previsto in 45 giorni dalla ricezione del reclamo, potranno rivolgersi all'IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, anche secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa proponente.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo.

Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma – PEC: consap@pec.consap.it mail: fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

I nostri uffici saranno a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.